

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' costituita una Associazione apolitica, senza scopo di lucro denominata

“ CIRCOLO DELLA VELA DI MARCIANA MARINA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

ART. 2

Essa ha sede in Marciana Marina, la sede può essere trasferita entro il territorio di Marciana Marina con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport nautici sia a vela che a motore, dello sci nautico, del canottaggio, del nuoto, della pesca sportiva e delle attività sportive subacquee, la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali sport.

L'Associazione si affilierà per i diversi sport praticati alle Federazioni Sportive Nazionali aderenti al C.O.N.I., accettando le norme e le direttive del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Vela.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di fornire ai Soci la gestione dei servizi portuali sia a terra che in mare, compresa l'organizzazione e fornitura di servizi di ormeggio, la gestione di bar, di ristorazione ai Soci, nonché la fornitura agli stessi di qualsiasi materiale attinente allo scopo dell'Associazione.

L'Associazione darà inoltre il proprio contributo allo sviluppo del turismo nautico a Marciana Marina e nell'Arcipelago Toscano, fornirà l'assistenza ai turisti nautici italiani e stranieri che tocchino il porto di Marciana Marina.

Potrà inoltre organizzare regate, crociere d'Altura, manifestazioni, ricevimenti, intrattenimenti, proiezioni e quant'altro, utili a mantenere ed incrementare le tradizioni marinare di Marciana Marina.

L'Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, e alla gestione degli ormeggi;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

ART. 5

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di Aprile verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 agosto di ogni anno.

Entro il mese di novembre verrà predisposto dal consiglio il bilancio preventivo dell'anno successivo. Il bilancio preventivo del successivo anno dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

SOCI

ART. 6

Sono Soci le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio; la quota di ammissione non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte ed in ogni caso non è rivalutabile.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo del Circolo, firmata dal richiedente e corredata da un breve e dettagliato curriculum a firma di due Soci presentatori che ne rimarranno garanti sotto il profilo morale per un anno.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il numero dei Soci è illimitato, essi saranno divisi nelle seguenti categorie:

Onorari, Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Sportivi e Juniores.

Sono ammessi in qualità di Soci del Circolo cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Le persone di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai diciotto anni, possono essere ammesse alla categoria di Soci Juniores, dietro domanda corredata dall'assenso di coloro i quali esercitano la potestà.

La qualifica di Socio Onorario viene conferita ai cittadini italiani e stranieri che, per particolari requisiti straordinari, il Consiglio Direttivo riterrà di iscrivere tra i Soci del Circolo ed il loro nominativo sarà inserito nell'Albo d'Oro del Circolo.

La qualifica di Socio Fondatore spetta unicamente a coloro che a suo tempo hanno costituito l'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di liberalità e solidarietà verso il Circolo concorrano in modo sostanziale al mantenimento in vita dell'Associazione mediante il versamento di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sportivi i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che svolgano come dilettanti attività sportiva a livello agonistico sotto l'egida ed i colori del Circolo della Vela.

La quota sociale annua è uguale per tutte le categorie, per i Soci Juniores invece la quota sociale annua viene stabilita nella misura di metà della quota prevista per le altre categorie. I Soci Juniores al compimento del diciottesimo anno di età, per passare alla categoria di Socio Ordinario o Sostenitore sono tenuti al versamento della quota di ammissione vigente per la categoria scelta.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di ammissione e le quote sociali annue provvedendo ad aggiornarle quando lo ritenga opportuno.

I Soci sono responsabili degli obblighi e dei debiti della Associazione nei limiti della quota sociale.

ART. 7

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire dei servizi forniti dal Circolo e di partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

ART. 8

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, qualora la quota sociale non venga saldata entro il 31 Dicembre dell'annata. In caso di indegnità, qualora il Socio tenga una condotta riprovevole o comunque compromettente il buon nome del Circolo e non rispetti il presente Statuto, le norme e regolamenti emanati dal Consiglio, verrà sospeso con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Socio colpito da tale provvedimento può essere sentito dal Consiglio stesso, a sua richiesta scritta, entro trenta giorni dalla data di sospensione, in caso di mancata presentazione o di insufficienti giustificazioni il Consiglio Direttivo inappellabilmente lo espellerà dall'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione denominato Consiglio Direttivo, composto da nove membri scelti fra i Soci ed eletti dall'Assemblea per la durata; essi durano in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere esso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica presso altri affiliati alla Federazione Italiana Vela.

ART. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario Generale ed il Direttore Sportivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente anziano, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, mentre i poteri di straordinaria amministrazione competono all'Assemblea dei Soci. Esso dovrà procedere pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinando la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati. Potrà inoltre richiedere mutui e finanziamenti fino al limite massimo di € 150.000,00 esclusivamente a sostegno dell'attività ordinaria. Il Consiglio al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell'organizzazione e realizzazione delle manifestazioni promosse annualmente ha la facoltà di istituire Comitati, con attribuzioni che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio. I membri di detti Comitati potranno essere scelti sia nell'ambito dei Soci sia fra i non Soci ed in questo caso nella misura massima di un terzo e purchè notoriamente competenti in materia.

ART. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente anziano rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 14

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 Agosto mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenete l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'Art. 10 del Codice Civile.

L'Assemblea deve essere convocata in Marciana Marina, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 15

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori ed i Provisori, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

ART. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, fatta eccezione per l'approvazione di bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri, con un massimo di 2 (due) deleghe.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. IL Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 18

Le Assemblee sono regolarmente costituite e deliberano a maggioranza di voto con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorrerà la presenza di almeno un quinto degli Associati; per lo scioglimento dell'Associazione occorrerà la presenza di almeno un terzo degli Associati. Le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 19

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

ART. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 21 del Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e

delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe.

ART. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del Circolo della Vela in data 11 agosto 2005.